

S. De Vido, *Donne, Violenza e Diritto Internazionale. La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011*, Mimesis, Milano, 2016, pp. 286.

Elena Caruso

L'obiettivo dello studio condotto da Sara De Vido è indagare i punti di forza e i limiti della Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa del 2011. L'elemento che rende peculiare – nel panorama accademico italiano – il lavoro compiuto dall'Autrice è il dichiarato sguardo della «giusinternazionalfemminista» scelto nell'analisi del Trattato. Infatti, il tema della violenza contro le donne è stato tradizionalmente studiato dai/dalle giuristi/e in una prospettiva di diritto interno e, raramente, seguendo un approccio di genere.

L'opera coerentemente con la scelta compiuta di condurre una *feminist analysis* del Trattato – sulla scia delle pioniere della critica femminista al diritto internazionale come Christine Chinkin, Hilary Charlesworth, Dianne Otto e Rebecca Cook – è arricchita da riferimenti e rimandi a studi di discipline, come la storia e la sociologia. La cifra della monografia è, quindi, in tale apertura all'elettica contaminazione con altri saperi. Questa operazione di sconfinamento è dopotutto imprescindibile quando si intende indagare un fenomeno, come quello dell'endemica violenza di genere contro le donne, che permea il nostro tessuto sociale e culturale.

La sfida della Convenzione di Istanbul - e ciò che la rende un pregevole strumento (Di Stefano 2012) che aspira a offrire una risposta adeguata al fenomeno della violenza di genere in modo integrato, sulla base di impegni identificati dalle cc.dd. quattro P (*Prevention, Protection, Prosecution, Policy*) – è, infatti, quella di riconoscere e affidare al diritto un ruolo performativo delle relazioni tra donne e uomini. E proprio questa

fiducia nel diritto, e nello specifico in uno strumento come la Convenzione di Istanbul, di poter innescare un cambiamento dei modelli sociali anima lo studio dell'Autrice.

L'opera – che costituisce un lavoro sistematico sulle questioni giuridiche della violenza di genere come maturate in ambito internazionale, con uno sguardo specifico al sistema del Consiglio d'Europa – si sviluppa in tre capitoli. Nel primo l'Autrice esplora il significato dell'espressione «violenza contro le donne». Il concetto di «violenza» è qui analizzato attraverso un notevole lavoro ricognitivo della giurisprudenza più rilevante elaborata dai giudici delle Corti regionali sui diritti umani e dalle attività dei Comitati ONU ed in particolare del Comitato contro la tortura. L'Autrice rileva, ad esempio, che la tesi secondo la quale lo stupro costituisce tortura è stata accolta dalle menzionate Corti allorché la violenza sessuale è perpetrata da organi statali. Emerge, inoltre, che per la Corte di Strasburgo lo stupro (a prescindere dalla qualificazione del soggetto attivo) così come la violenza domestica sono ricondotti all'alveo di operatività dell'art. 3 CEDU (che sancisce il divieto di tortura). De Vido auspica un'interpretazione di genere del divieto di tortura, da leggere in combinato disposto con quello di discriminazione di cui all'art. 14 CEDU. Tale indirizzo rafforzerebbe infatti la posizione della vittima sul piano internazionale, rispetto alla responsabilità dello Stato per omesso adempimento degli obblighi (positivi) di protezione contro la violenza (per lesione del divieto di tortura) e, sul piano nazionale, nei riguardi del danneggiante ai fini della tutela risarcitoria.

Il cuore dell'opera è il secondo capitolo, interamente dedicato all'analisi della Convenzione di Istanbul del 2011. È rimarchevole che, nella prima parte, l'Autrice riconosca il ruolo cruciale che il movimento femminista, fin dai suoi albori, ha rivestito nel dare visibilità al fenomeno della violenza contro le donne anche nel contesto internazionale, a partire dalla Commissione sullo status delle donne nel 1946 fino alla risoluzione dell'Assemblea Generale sui *gendered-related killings of women* del 2015. La Convenzione di Istanbul del 2011 è un *corpus* di 81 articoli, organizzati in 12 capitoli. Come accennato, la strategia prevista dal Trattato è quella di contrastare il fenomeno della violenza di genere contro le donne ponendo obblighi negativi (di astensione «da qualsiasi atto che costituisca una violenza nei confronti delle donne») e positivi (di adozione di «misure legislative e di altro tipo necessarie per esercitare la

debita diligenza nel prevenire, indagare, punire i responsabili e risarcire le vittime») in capo agli Stati (art. 5). L'analisi di De Vido si sofferma in modo riguardevole sugli obblighi di penalizzazione previsti dal capitolo V, rubricato «Diritto sostanziale». L'Autrice, ad esempio, rileva criticamente la qualificazione *gender-neutral* e *age neutral* del divieto di matrimoni forzati (artt. 32 e 37 della Convenzione), giacché si tratta di un fenomeno che riguarda «nella quasi totalità dei casi» le bambine (p. 116). De Vido analizza, poi, gli obblighi di penalizzazione di altri reati *gender-neutral* (violenza psicologica, *stalking*, violenza fisica, violenza sessuale e stupro; per le molestie sessuali, invece, l'art. 40 fa riferimento alla previsione di «sanzioni penali o altre sanzioni legali») e dei reati di genere (come le mutilazioni genitali femminili e l'aborto forzato), palesando l'impatto che il testo convenzionale ha avuto nella legislazione e giurisprudenza nazionale. Infine, l'Autrice si sofferma sul divieto dei reati a movente culturale (art. 42).

Il capitolo, nella sua ultima parte, offre una disamina sull'obbligo di risarcimento alla vittima di cui all'art. 30.2 della Convenzione e sulla dibattuta possibilità di riconoscere un effetto diretto a tale norma. L'Autrice si sofferma poi sull'applicazione della Convenzione ai casi di violenza assistita e sull'influenza concreta che il Trattato potrebbe rivestire nella tutela dei/le minori. Infine, De Vido indaga il meccanismo di monitoraggio della Convenzione (GREVIO), evidenziando il potenziale ruolo pro-attivo che tale organismo potrebbe ricoprire nell'adeguamento agli obblighi internazionali da parte degli Stati.

Il terzo capitolo del volume dà una lettura critica della Convenzione di Istanbul, nella quale sono rintracciati alcuni elementi di forza e limiti del Trattato. L'Autrice – rilevate le difficoltà connesse all'adozione di un trattato internazionale sulla violenza contro le donne – individua nella Convenzione di Istanbul uno strumento da valorizzare ben oltre i confini regionali del Consiglio d'Europa, in quanto aperto alla ratifica anche di Stati non membri. Si sofferma, poi, sugli effetti virtuosi di una ratifica della Convenzione da parte dell'Unione europea, al fine di dare coerenza all'azione di contrasto alla violenza contro le donne, che si presenta ancora insufficiente e frammentaria in ambito eurounitario. Nella seconda e ultima parte del capitolo, l'Autrice individua alcuni profili critici della Convenzione connessi al mancato specifico riferimento alle violenze attuate

nei confronti delle prostitute, alla violenza digitale e a quella in carcere. Rilevando, ad esempio, che il silenzio del trattato in materia di prostituzione si spiega alla luce dei diversi approcci al fenomeno che convivono all'interno degli Stati membri del Consiglio d'Europa. A prescindere dalla scelta di un modello abolizionista o regolamentarista, la Convenzione avrebbe potuto definire con più specificità i contorni delle misure da mettere in atto nei riguardi della prostituzione vittime di violenza.

A voler segnalare alcune osservazioni critiche sull'opera, queste potrebbero riguardare l'indagine di "genere" condotta nello studio proprio a partire dal significato accordato a questa parola. È indubbio, infatti, il carattere problematico di tale concetto elaborato in seno agli studi sociali, il quale, tuttavia, è destinato ad essere oggetto di inedite letture da parte degli e delle esponenti del mondo del diritto, a cominciare dalla risoluzione di questioni ermeneutiche connesse all'applicazione della Convenzione di Istanbul. De Vido sembra aderire a un'interpretazione singolarmente ampia del concetto di "genere" il cui significato sembrerebbe sconfinare in quello di "orientamento sessuale". L'Autrice ritiene, infatti, limitante la definizione prevista dal Trattato, esito, tra l'altro, del compromesso raggiunto in sede di negoziato (con la Federazione Russa e la Santa Sede che temevano il rischio di una moltiplicazione dei generi insito in una nozione troppo estesa di "genere", pp. 31-32).

Tale indirizzo interpretativo è suggerito da alcune significative affermazioni contenute nel volume, come ad esempio: «estendere le misure in essa previste anche a lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e intersessuati, consentendo dunque di apprezzare *il termine "genere" nella sua portata più ampia*» (p. 102, corsivi miei). Probabilmente è in ragione del vasto significato attribuito alla nozione di "genere" che De Vido colloca l'acronimo per indicare le persone LGBTI accanto alle parole "donne" e "uomini", come se costituissero una categoria (di genere) separata. Ad esempio, a pag. 103 si legge: «...forme di persecuzione in base all'orientamento sessuale che colpiscono evidentemente *non solo le donne, ma anche gli uomini e LGBTI*. Invero, la Convenzione richiede agli Stati che riconoscano solo la violenza contro le donne - e non si badi bene *la violenza di genere più in generale* - quale forma di persecuzione etc.» (corsivi miei).

Sembrerebbe che per l'Autrice le persone LGBTI non appartengano alla categoria né

di “donne” né di “uomini”. La questione è particolarmente intrigante e, forse, nell’ottica del dichiarato approccio femminista allo studio della Convenzione di Istanbul, si sarebbe potuta indagare criticamente la stessa nozione di “donne” (condividendo, chi scrive, la considerazione che Virginia Woolf compiva già nel 1929: «Women—but are you not sick to death of the word? I can assure you that I am»), Inoltre, Monique Wittig, qualche decennio più tardi, sosteneva significativamente che «le lesbiche non sono donne» (Wittig, 1980; De Lauretis, 2003).

La scelta di De Vido di collocare le soggettività LBGTI al di fuori del binarismo donne/uomini è un’operazione dirompente (sebbene non nuova) e, per questo motivo, affascinante. Dopotutto le soggettività LBGTI scardinano il paradigma eterosessuale che ha i suoi termini di riferimento nelle donne/oppresse e negli uomini/oppresori. Si tratta di profili di non poco momento in quanto essi sono intimamente collegati all’interpretazione proposta del concetto di “violenza di genere”. L’Autrice abbraccia, infatti, una lettura onnicomprensiva di violenza di genere, nella quale è inclusa anche la violenza compiuta «contro uomini ma anche contro LBGTI» (p. 36).

Sembrerebbe, pertanto, che la «violenza di genere contro le donne» (alla quale si «limita» l’intervento della Convenzione di Istanbul) sia una manifestazione del ben più ampio fenomeno della «violenza di genere» –e forse persino del genere?–che riguarda anche le soggettività di genere non conformi (maschi effeminati, transessuali etc.). Anche questo posizionamento dell’Autrice mi pare invitante, per quanto è da ribadire il carattere controverso della questione a livello teorico tra i diversi femminismi.

Pertanto, proprio per l’irrisolutezza del dibattito su tali profili, forse sarebbe stato utile esplicitare i motivi della connessione (che per De Vido sembrerebbe esistere) tra la violenza di genere contro le donne e la violenza di genere trans-lesbo-omofobica. Entrambe, infatti, se si assume questa posizione, dovrebbero leggersi come esiti della medesima violenza etero-patriarcale. Mi pare infatti che –a voler seguire un approccio critico femminista –la violenza etero-patriarcale sia l’unica cornice interpretativa in cui poter collocare il riconoscimento presente nel preambolo della Convenzione alla violenza di genere nei riguardi dei maschi, senza incorrere nel rischio di neutralizzare la specificità del fenomeno che il trattato di Istanbul intende contrastare (la violenza maschile contro le donne) e di ridimensionare notevolmente la portata innovativa della

Convenzione stessa. Al di fuori di tale orizzonte interpretativo, infatti, a voler menzionare la «violenza di genere contro i maschi» si rischia non solo di non cogliere le peculiarità del fenomeno in oggetto ma anche di prestare il fianco a posizioni negazioniste dell'esistenza della violenza maschile contro le donne e, in ultimo, ad interpretazioni abrogazioniste della Convenzione di Istanbul.

In conclusione, lo studio di Sara De Vido ha il merito di concorrere a valorizzare le potenzialità della Convenzione: un efficace strumento attraverso il quale veicolare una nuova cultura giuridica capace di leggere criticamente il rapporto tra i sessi e predisporre vevoli risposte agli esiti patologici delle relazioni tossiche. Un approdo significativo di questo «nuovo corso» è ad esempio rinvenibile nella prima pronuncia di condanna dell'Italia da parte della Corte di Strasburgo per violazione del diritto alla vita (art. 2 CEDU), del divieto di tortura (art. 3 CEDU) e di non discriminazione (art. 14 CEDU), nel contesto di un caso di violenza domestica (Corte Edu, *caso Talpis c. Italia*, 2 marzo 2017), nella quale la Convenzione di Istanbul è riconosciuta espressamente come parametro di valutazione della conformità agli obblighi prevista dalla CEDU.

Riferimenti bibliografici

De Lauretis, T. (2003), *When lesbians are not women*, in «labrys, études féministes», settembre 2003 - <https://www.labrys.net.br/special/special/delauretis.htm> (consultato il 15 maggio 2017).

Di Stefano, A. (2012), *Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del Consiglio d'Europa*, in «Diritti umani diritto internazionale», 6, pp. 169-176.

Wittig, M. (1980), *The Straight Mind and Other Essays*, USA, Beacon Press, 1992.

Woolf, V. (1929), *A room of one's own*; trad. it. *Una stanza tutta per sé*, Milano, Feltrinelli, 2013.